

**Regolamento del 07/12/1995 n. 581****Titolo del provvedimento:**

Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03/02/1996)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 18/02/1996**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 settembre 1934, n. 2011;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art.8;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;

Ritenuto di recepire le relative osservazioni, salvo per quanto concerne la denominazione del giudice delegato alla vigilanza del registro, atteso che la denominazione di giudice del registro, utilizzata nel testo del regolamento, e' la medesima utilizzata dal codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente regolamento:

**art. 1**

Definizioni.

(N.D.R.: "Con vigenza 9/12/2000 l'art. 33 L. 24 novembre 2000 n. 340 ha nuovamente abrogato le lett. f) e g) dell'art. 1 reiterando quanto gia' disposto dall'art. 15 D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558").

**Testo: in vigore dal 06/12/2000**

1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:

- a) "Ministro" e "Ministero dell'industria" indicano rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- b) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) "legge n. 580" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- d) "ufficio" indica l'ufficio del registro delle imprese;
- e) "modello" indica il modello obbligatorio anche informatico;
- f) (Abrogato);
- g) (Abrogato);
- h) "REA" indica il repertorio delle notizie economiche e amministrative.

**art. 2**

Compiti dell'ufficio.

(N.D.R.: "Con vigenza 9/12/2000 l'art. 33 L. 24 novembre 2000 n. 340 ha nuovamente abrogato le lett. b) e c), comma 1 dell'art. 2 reiterando quanto gia' disposto dall'art. 15 D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558").

**Testo: in vigore dal 06/12/2000**

1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in particolare:

a) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;

b) (Abrogato);

c) (Abrogato);

d) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti. Il costo delle copie non può eccedere il costo amministrativo;

e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi.

2. L'ufficio provvede, altresì, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte.

### art. 3

Responsabili dei procedimenti.

**Testo: in vigore dal 18/02/1996**

1. Il conservatore provvede alla nomina dei responsabili previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

### art. 4

Giudice del registro.

**Testo: in vigore dal 18/02/1996**

1. Il provvedimento di nomina del giudice del registro è comunicato tempestivamente al conservatore dell'ufficio.

2. Qualora il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, la vigilanza di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 580, è esercitata da un giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio.

3. In caso di accorpamento delle circoscrizioni territoriali di più camere di commercio, la vigilanza è esercitata dal giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio derivante dall'accorpamento.

### art. 5

Strumenti.

(N.D.R.: "Con vigenza 9/12/2000 l'art. 33 L. 24 novembre 2000 n. 340 ha nuovamente abrogato il comma 2 dell'art. 5 reiterando quanto già disposto dall'art. 15 D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558").

**Testo: in vigore dal 06/12/2000**

1. L'ufficio tiene:

a) il protocollo;

b) il registro delle imprese;

c) l'archivio degli atti e dei documenti.

2. (Abrogato).

### art. 6

Protocollo.

**Testo: in vigore dal 18/02/1996**

1. Il protocollo ha una numerazione progressiva secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che deve essere protocollata nello stesso giorno di ricevimento con indicazione della sua data, degli elementi di identificazione dell'imprenditore compreso il codice fiscale, nonché dell'oggetto.

Numero progressivo e data di protocollazione devono essere riportati sulla

domanda protocollata. La numerazione del protocollo e' annuale.

**art. 7**

Registro delle imprese.

**Testo: in vigore dal 06/12/2000**

1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, e' unico e comprende le sezioni speciali.
2. Nel registro delle imprese sono iscritti:
  - a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
    - 1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
    - 2) le societa' di cui all'art. 2200 del codice civile;
    - 3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
    - 4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
    - 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;
    - 6) le societa' che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
    - 7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
    - 8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
    - 9) le societa' semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
  - b) gli atti previsti dalla legge.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalita'. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile e' progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva.
6. (Abrogato).

**art. 8**

Archivio degli atti e dei documenti.

**Testo: in vigore dal 18/02/1996**

1. Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese sono archiviati secondo tecniche informatiche e possono essere distrutti dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti.
2. La conformita' all'originale dell'immagine archiviata e' attestata dal responsabile del procedimento su ogni immagine del documento archiviato. L'immagine archiviata secondo tecniche informatiche sostituisce a tutti gli effetti di legge il documento archiviato.

**art. 9**

Repertorio delle notizie economiche e amministrative.  
(N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 18, sesto comma, L. 24 novembre 2000, n. 340, il termine per le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'art. 9 e' di trenta giorni").

**Testo: in vigore dal 18/02/1996**

1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n.580, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
  - a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;
  - b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del

regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n.29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.